

STATUTO

**CONCORDIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE O IN
FORMA ABBREVIATA
CONCORDIA S.C.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIVANAZZANO TERME PV VIA
GIUSEPPE VERDI 40/A-N

Numero REA: PV - 201852

Codice fiscale: 01668980186

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 29704/18021 DI REP.
STATUTO

Art. 1 Costituzione e denominazione

E' costituita con sede nel comune di Rivanazzano Terme la Società Cooperativa denominata

"Concordia Società Cooperativa Sociale"

o in forma abbreviata

"CONCORDIA S.C.S."

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 Scopo mutualistico

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio assistenziali; socio sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali, di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati e l'organizzazione amministrativa della Cooperativa deve consentire la netta separazione delle gestioni relative alle diverse attività esercitate.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci lavoratori,

l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- la gestione di servizi socio assistenziali, socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381;

- lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, 1° comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art.4 comma 1 della predetta Legge 381/1991.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della Legge 381/1991.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

A) La gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi:

La Cooperativa ha come oggetto: le attività rivolte alla generalità delle persone, auto e non autosufficienti, erogabili anche a domanda individuale sia all'interno di strutture che a domicilio. In particolare:

1. nel campo socio assistenziale e sanitario: gestire in forma diretta o indiretta, integrale o parziale per mezzo di appalti, convenzioni, contratti di servizi, strutture o servizi di accoglienza temporanea o residenziale ivi incluse quelle di natura turistico alberghiera atte alla prevenzione, cura, rieducazione e risocializzazione di soggetti svantaggiati, a rischio e portatori di handicap psichici e fisici temporanei o permanenti; fornire prestazioni e servizi tesi a diffondere e salvaguardare una corretta igiene psicofisica dell'individuo che comprendono

l'alimentazione, l'igiene, la cura e l'assistenza della persona, la pulizia ambientale, l'attività motoria, psicomotoria, psicologica, terapeutica, culturale, ricreativa; svolgere inoltre, in proprio o ricorrendo a contratti specifici o concedendo appalti, ogni attività ordinaria e straordinaria connessa allo svolgimento delle attività formanti l'oggetto sociale, con particolare riguardo al funzionamento delle strutture di assistenza e cura quali, a titolo esemplificativo, la manutenzione del verde e dell'ambiente in genere, le manutenzioni edili, le pulizie generali e speciali, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, incenerimento e smaltimento rifiuti, la conduzione di spacci, mense, bar, i servizi di lavanderia, trasporto, movimentazione, noleggio, gestione parcheggi; attività di trasporti sanitari a chiunque ne faccia richiesta con particolare riguardo al trasporto di malati e feriti, portatori di handicap, anziani, anche presso centri specializzati; esercizio dell'attività di assistenza e primo soccorso attraverso mezzi di soccorso quali ambulanze, automediche e altro; trasporto di materiale diagnostico e organico; trasporto di sangue, plasma, emoderivati, organi e della relativa equipe riferita a tali trasporti; trasporto salme ed attività connesse.

2. nel campo sociale: promuovere e gestire servizi culturali e di animazione, iniziative teatrali, editoriali, di arti visive, grafiche e pittoriche, prodotti artigianali in genere di cui la società cura la produzione e/o la commercializzazione; promuovere ricerche sociali, ambientali, economiche, conferenze, seminari di studio e corsi per la formazione di operatori impegnati nella attività proprie e di operatori dei servizi pubblici e privati del settore;

3. nel campo della ricreazione in generale: per la gestione di strutture ed iniziative sportive e turistiche anche attraverso la gestione diretta ed indiretta di esercizi pubblici, luoghi di ritrovo, svago, aggregazione, soggiorno e viaggi di vacanza;

4. nel campo educativo e materno-infantile: gestione di strutture di accoglienza quali asili nido, scuole materne, tipologie collaterali, centri di aggregazione, centri di ascolto, centri estivi;

5. gestione di centri di recupero per persone affette da dipendenze patologiche in regime residenziale, semiresidenziale e di accompagnamento e "compliance" al lavoro;

6. nel campo sanitario: gestione di ambulatori e poliambulatori, di centri di riabilitazione e di strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti portatori di patologie anche psichiatriche; gestione di servizi sanitari di tipo medico, infermieristico, riabilitativo ed

educativo-professionali in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare.

B) Lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:

La Cooperativa ha come oggetto:

- la gestione di centri sportivi e attività collegate;
 - la manutenzione e sorveglianza di locali pubblici e privati anche di interesse artistico, culturale, architettonico ed ambientale;
 - la manutenzione di aree verdi e boschive;
 - l'attività agricola e di allevamento;
 - l'attività di catering e ristorazione collettiva;
 - l'attività nel settore alberghiero e agriturismo;
 - la gestione di mense e servizi della ristorazione;
 - la produzione, commercializzazione e la gestione di punti vendita di prodotti gastronomici, pasticceria, bevande e prodotti tipici;
 - l'organizzazione di manifestazioni a sfondo storico, culturali, turistiche sportive e musicali;
 - l'attività di pulizie generali e speciali, civili ed industriali;
 - l'installazione e manutenzione di impianti elettrici;
 - l'installazione e manutenzione di impianti idraulici;
 - l'attività edile di costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - la logistica e la movimentazione merci;
 - l'attività di nettezza urbana ed ambientale e smaltimento dei rifiuti;
 - lo svolgimento di attività di vigilanza e portierato;
 - l'attività di rilevazione utenze, affissioni, servizi cimiteriali;
 - l'attività di trasporto scolastico;
 - l'attività di lavanderia, sartoria e consegna a domicilio;
 - l'attività di servizi amministrativi e di servizi agli Enti ed alle imprese;
 - la gestione di vivai, la coltivazione e la vendita di piante e fiori e di forniture per la realizzazione del verde;
 - la gestione di centri di raccolta e di centri di custodia per animali;
 - la promozione e gestione di attività formative.
- E' espressamente vietata l'intermediazione di mano d'opera da parte della cooperativa in ogni possibile forma.
- La Cooperativa persegue inoltre i seguenti fini:
- assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato;
 - migliorare le condizioni materiali e morali dei soci e delle loro famiglie;
 - stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei

soci;

- collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo e mutualistico;

- provvedere all'istruzione e formazione professionale dei soci nei settori oggetto dell'attività della Cooperativa.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

Potrà promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi ed aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'Articolo 2545-septies del Codice Civile.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 5 Soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e contribuiscono alla formazione del capitale sociale partecipando al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche

appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori dell'attività socio assistenziale, socio sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali che siano in possesso del requisito di preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
- c) soci svantaggiati così come definiti dalla Legge 381/1991;
- d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi della Legge 381/1991.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa, nei limiti di legge.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio, imprese in concorrenza con quella della Cooperativa secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al

momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dell'art.13 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 Azioni rappresentative di strumenti finanziari

La Cooperativa ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile può emettere azioni destinate ai soci finanziatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, da offrire in sottoscrizione ai soci o ai terzi.

L'emissione di tali azioni è deliberata dall'Assemblea

straordinaria, la quale stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso su proposta motivata degli amministratori, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad esse attribuiti. L'Assemblea potrà delegare al Consiglio di amministrazione le modalità e i tempi di attuazione della delibera stessa. Le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà recedere ottenendo il rimborso sulla base di quanto previsto dal comma seguente. In caso le azioni vengano trasferite senza il rispetto di quanto previsto al presente comma sono sospesi tutti i diritti patrimoniali e amministrativi inerenti le azioni stesse.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di emissione dei titoli. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dei soci finanziatori dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare di tali azioni, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, eventualmente maggiorato di quota parte delle eventuali riserve divisibili nella misura stabilita dalla delibera di emissione o di delega dell'Assemblea straordinaria, se corrisposto ad un socio non cooperatore.

Art. 7 bis Delega al Consiglio di Amministrazione

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo al Consiglio di Amministrazione è delegata la facoltà di emettere azioni partecipative ai sensi dell'art. 2526 e dell'art. 2443 del codice civile destinate ad attribuire la qualifica di socio finanziatore, a persone giuridiche individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione potrà emettere le azioni destinate ai soci finanziatori, secondo quanto previsto nei seguenti articoli, in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione dell'Assemblea che ha introdotto la presente delega e fino all'importo massimo scindibile di euro

100.000,00 (centomila euro). È escluso ai sensi dell'articolo 2441, commi quinto e sesto, il diritto di opzione, in quanto l'emissione sarà riservata a persone giuridiche individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 ter Conferimenti dei soci finanziatori

I conferimenti dei sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, secondo le modalità e nei limiti disciplinati dal precedente articolo 7 ai commi terzo e quarto, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento). Il socio finanziatore dovrà sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 2 (due).

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa ed attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

Il termine minimo di durata del conferimento è di anni 10 (dieci).

Art. 7 quater Diritti amministrativi dei soci finanziatori

Ai soci finanziatori è attribuito nelle assemblee della società un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo il seguente criterio: un voto per ogni azione posseduta.

In ogni caso i soci finanziatori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo socio finanziatore applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Il possessore di strumenti finanziari che sia anche socio cooperatore non può esprimere, nella sua qualità di socio finanziatore un numero di voti superiore a 4 (quattro) cui si aggiunge quello che può esprimere in quanto socio cooperatore.

Alla categoria dei soci finanziatori è attribuita la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in caso di consiglio composto da un numero di membri fino a 5 (cinque) e, di due amministratori in caso di consiglio di amministrazione composto da un numero di membri fino a 8, e, tre amministratori in caso di consiglio composto da 9 membri. I soci finanziatori hanno altresì diritto di nominare un membro effettivo e uno supplente del collegio sindacale, se nominato.

Il numero di amministratori, la cui nomina è riservata ai soci finanziatori non può comunque essere superiore al

terzo del numero complessivo degli amministratori.

Articolo 7 quinquies Diritti patrimoniali dei soci finanziatori

Fermi i limiti imposti dalla legge per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le azioni dei soci finanziatori sono remunerate secondo quanto segue: un dividendo non superiore a quanto previsto dall'art. 2514 c. 1 lettera b) del codice civile. Il dividendo potrà essere deliberato dall'assemblea dei soci anche nei confronti dei soli soci finanziatori e potrà attingere anche da eventuali riserve divisibili appositamente costituite, fatto salvo in ogni caso per i soci finanziatori che siano anche soci cooperatori quanto previsto all'art. 43 del presente statuto.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, essa graverà anche sulle azioni dei finanziatori solo dopo che sia stato integralmente utilizzato il capitale sociale dei soci cooperatori.

Art. 8 Strumenti finanziari e obbligazioni

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti 2346 ultimo comma del codice civile.

La società può emettere obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Art. 9 Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.37 e successivi del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f), e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e

dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: del capitale sottoscritto; dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi in forma scritta.

Art. 11 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla qualità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt.42 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la

chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 13 Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci, dal Codice Etico o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

- previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società.

- in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

- nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

- per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive;

- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza la preventiva esplicita autorizzazione dell'organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 42 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti:

L'esclusione del socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 14 Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art.37 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15 Liquidazione

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.17, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,

unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2 e 3 comma del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.15. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 9. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.15.

Art.17 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva legale: I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.13, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni

mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un

anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 18 Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a euro 300,00 (trecento e centesimi zero);
- dai conferimenti relativi alle azioni rappresentative di strumenti finanziari;
- dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiore ai limiti fissati dalla legge. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 19 Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 9. Con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale. L'atto costitutivo può autorizzare gli

amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 20 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento delle attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

1. a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
3. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
4. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire dividendi ai soci finanziatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 21 Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

Art. 22 Organi

Sono organi della società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di amministrazione;
3. il Collegio dei Sindaci, se nominato,

Art. 23 Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R, ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art.24 Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
2. procede alla nomina degli amministratori;
3. procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
5. approva i regolamenti interni, il Codice Etico ed il Bilancio Sociale;

6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
 7. eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della Legge n. 142 del 2001;
 8. approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;
 9. definisce il piano di crisi aziendale per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;
 10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 20.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 codice civile.

Art.25 Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in

più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 26 Verbale delle deliberazioni e votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale di Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 27 Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci finanziatori si applica il precedente art. 7-quater. I soci, che per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da

altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di tre altri soci aventi diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile. Non è ammesso il voto segreto.

Art. 28 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata, da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

- a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

- b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice presidente.

Art. 30 Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è

attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 31 Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in quel luogo;
2. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 32 Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente art.29, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.33 Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso il terzo comma dell'art. 2389 codice civile.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato).

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 34 Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, istitori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle

norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 35 Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti. Il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della Giustizia.

Art. 36 Revisione Legale dei conti

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'Assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Art. 37 Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 38 Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 5/03. Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso in cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 39 Esecuzione delle decisioni

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 40 Liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso di Azioni rappresentative di strumenti finanziari;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.20, e dell'eventuale sovrapprezzo;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 42 Regolamenti

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 43 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 codice civile la Cooperativa:

1. non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
4. dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del Codice Civile, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Romualdo Gazzaniga

F.TO CARLO CAVAGNA

Registrato a Pavia il 28/06/2019 al n. 897 Serie 1T esatti euro 200.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Voghera, li 5 luglio 2019